



COMUNICATO UFFICIALE N. 188 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 92/A della F.I.G.C., inerente l'entrata in vigore dell'art. 25 ter delle N.O.I.F. a decorrere dal 1° gennaio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto che il Comitato Italiano Paraolimpico ha riconosciuto la FIGC quale Federazione Sportiva Italiana Paraolimpica, attribuendo alla stessa le funzioni di gestione tecnica, organizzativa e formativa di alcune attività calcistiche paralimpiche;
- atteso che nella FIGC è da tempo inquadrata la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale a cui è demandata l'organizzazione e la disciplina delle competizioni calcistiche per atleti disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse;
- ritenuto opportuno affidare alla medesima Divisione anche le nuove attività delegate alla F.I.G.C. dal CIP e per l'effetto modificare la denominazione in Divisione Calcio Paralimpico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° gennaio 2026, la DCPS assumerà la denominazione di Divisione Calcio Paralimpico e ad essa saranno affidate anche le nuove attività delegate alla F.I.G.C. dal CIP.

Dalla suddetta data entrerà in vigore l'art. 25 *ter* delle NOIF secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 25 ter Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	Art. 25 ter La Divisione Calcio Paralimpico
1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è inquadrata nella F.I.G.C..	1. La Divisione Calcio Paralimpico è inquadrata nella F.I.G.C., Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico.
2. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale organizza e disciplina le competizioni calcistiche per atleti disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	2. La Divisione Calcio Paralimpico esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitele dalla Federazione ed assolve, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad essa demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina delle competizioni calcistiche per atleti con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse.
	2 bis. La Divisione Calcio Paralimpico esercita altresì le funzioni amministrative e di gestione tecnica, organizzativa e formativa delle attività calcistiche paralimpiche delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico. A tal fine, la F.I.G.C. garantisce il rispetto dei principi e delle direttive del Comitato Italiano Paralimpico e del Comitato Paralimpico Internazionale per quanto attiene alle suddette attività.
	2 ter. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico.
3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sono approvate dal Consiglio Federale	3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico sono approvate dal Consiglio Federale.

4. Il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.	4. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni emanate dal Comitato Italiano Paralimpico per le attività di cui al comma 2 bis, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio organizzate dalla Divisione, qualificato come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.
---	--